

Delib.G.P. 28 luglio 2006, n. 1550 (1).

L.P. 12 marzo 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia», art. 8. in materia di requisiti per lo svolgimento dei servizi - ulteriore modificazione della *Delib.G.P. n. 1891 del 1 agosto 2003*, da ultimo modificata con deliberazione n. 2086 di data 30 settembre 2005, concernente l'«Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l'iscrizione all'albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia».

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 agosto 2006, n. 34.

Omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera
omissis

1) di modificare le direttive approvate con propria *Delib.G.P. n. 1891 del 1 agosto 2003* e successive modifiche ed in particolare il punto 6. "Requisiti d'accesso del personale educativo" del paragrafo B.2 "Requisiti organizzativi e criteri per il funzionamento" rubricata sotto la lettera B "Nido d'infanzia" dell'Allegato 2 delle direttive recante "Requisiti strutturali ed organizzativi, criteri e modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'*articolo 8 della L.P. 12 marzo 2002, n. 4*" inserendo come secondo periodo del terzo capoverso il seguente: "Costituisce altresì titolo di accesso, solo per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica professionale di puericultrice conseguita entro l'anno scolastico 2004/2005 a conclusione dei corsi attivati presso la Scuola professionale per puericultrici gestita dalla Provincia di Milano o presso la Casa materna asili nido gestita dagli Istituti clinici di perfezionamento di Milano", dando così atto che il testo modificato del sopra specificato punto 6 risulta essere il seguente: "6. Requisiti di accesso del personale educativo.

Il requisito di accesso per il personale educativo del nido d'infanzia è il diploma di scuola media superiore nei seguenti indirizzi:

- a) diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti
- b) diploma quinquennale di tecnico di servizi sociali
- c) diploma quinquennale di assistente di comunità infantile
- d) diploma quinquennale di dirigente di comunità
- e) diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali
- f) diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione corredato da un corso di formazione professionale di almeno 1000 ore per il conseguimento dell'attestato di qualifica di

educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi o di altre qualifiche equipollenti. In provincia di Trento l'attestato di qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi viene rilasciato dal Servizio competente in materia di formazione professionale. Sono fatti comunque salvi i titoli di accesso che al momento dell'approvazione della presente deliberazione costituiscono valido titolo per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato negli asili nido comunali della provincia di Trento, purché congiunti ad esperienza professionale di durata almeno annuale, anche non consecutiva, maturata presso servizi educativi per l'infanzia 0-6 anni, pubblici o privati. Tali requisiti, titolo di accesso ed esperienza almeno annuale, devono essere posseduti alla data di approvazione del presente provvedimento.

Costituisce ulteriore titolo di accesso la qualifica professionale di puericultrice conseguita in corsi di formazione professionale di almeno 800 ore, già conclusi o quantomeno avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive, per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Costituisce altresì titolo di accesso, solo per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica professionale di puericultrice conseguita entro l'anno scolastico 2004/2005 a conclusione dei corsi attivati presso la Scuola professionale per puericultrici gestita dalla Provincia di Milano o presso la Casa materna asili nido gestita dagli Istituti clinici di perfezionamento di Milano.

In caso di esaurimento della graduatoria appositamente formata per la sostituzione del personale educativo temporaneamente assente, e comunque in tutti i casi in cui deve essere garantita la regolarità del servizio e non risulti possibile reperire personale educativo in possesso dei requisiti richiesti, sarà possibile provvedere alla temporanea assunzione del personale educativo occorrente tra coloro che, in possesso di uno dei diplomi di cui alle sopra riportate lettere da a) ad f), abbiano fatto pervenire al soggetto gestore pertinente domanda di assunzione.";

2) di modificare le direttive approvate con propria *Delib.G.P. n. 1891 del 1 agosto 2003* e successive modifiche ed in particolare il punto 5. "Requisiti d'accesso del personale educativo" del paragrafo C.2 "Requisiti organizzativi e criteri per il funzionamento" rubricata sotto la lettera C "Nido familiare-servizio Tagesmutter" dell'Allegato 2 delle direttive recante "Requisiti strutturali ed organizzativi, criteri e modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'*articolo 8 della L.P. 12 marzo 2002, n. 4*", inserendo dopo il secondo capoverso il seguente: "Costituisce altresì idoneo requisito per l'accesso alla professione di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter l'attestato di qualifica di puericultrice non utile ai fini dell'accesso alla professione di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi conseguito in esito a corsi già conclusi o quantomeno avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive.", dando così atto che il testo modificato del sopra specificato punto 5. risulta essere il seguente:

"5. Requisiti di accesso del personale educativo.

Il requisito di accesso per il personale educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter è il diploma di scuola media inferiore corredato da un corso di formazione di almeno 800 ore di cui almeno 400 ore teoriche per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter per la cui ammissione è necessario aver compiuto il ventunesimo anno di età.

In provincia di Trento l'attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter viene rilasciato dal Servizio competente in materia di formazione professionale.

Costituisce altresì idoneo requisito per l'accesso alla professione di operatore educativo di nido familiare/servizio Tagesmutter l'attestato di qualifica di puericultrice non utile ai fini dell'accesso alla professione di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi conseguito in esito a corsi già conclusi o quantomeno avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive.

In fase di prima applicazione l'attestato di qualifica di operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter può essere sostituito da una certificazione rilasciata dall'/gli ente/i gestore/i di nidi familiari-servizio Tagesmutter a cui il personale operatore educativo è od è stato collegato, in cui risulti che al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive tale personale sia in possesso di un'esperienza almeno annuale in un nido familiare-servizio Tagesmutter.

Sempre in fase di prima applicazione, in luogo dell'attestato di qualifica di cui sopra potranno essere altresì considerati eventuali specifici corsi di formazione per operatore di nido familiare, o di Tagesmutter o per operatori assistenti all'infanzia, avviati prima dell'entrata in vigore delle presenti direttive, purché organizzati o a qualsiasi titolo sostenuti da Provincia, Comuni o Comprensori ed a condizione che tale sostegno risulti debitamente documentato.";

3) di provvedere, secondo quanto disposto dal *comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 2002*, alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.